

REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1991****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno 1991 per gli scambi col Portogallo nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi di alcuni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno 1991 è emerso che il quantitativo massimo previsto per il

secondo trimestre è stato superato per le carni bovine fresche e refrigerate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine fresche e refrigerate:

- 1) le domande di titoli MCS Portogallo presentate nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 47,36 %;
- 2) il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 3 giugno 1991 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23.